



**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia**

**(Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

Sul ricorso numero di registro generale 1477 del 2010, proposto da:

- Mohamed Ali Bouraada, rappresentato e difeso dall'Avv. Eugenio Losco, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Milano, Viale Premuda n. 23;

*contro*

- il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, e domiciliato per legge presso la sede della stessa in Milano, Via Freguglia n. 1;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del decreto prot. n. P-PV/L/N/2009/100723, emesso dalla Prefettura di Pavia in data 14 aprile 2010 e notificato in data 24 aprile 2010, con il quale si rigetta l'istanza di emersione dal lavoro irregolare;

- nonché di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore, alla camera di consiglio del 20 luglio 2010, il referendario Antonio De Vita e udito il procuratore della parte resistente, come specificato nel verbale;

Ritenuto che, ad un sommario esame, i motivi dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, tenuto conto che, secondo un determinato filone giurisprudenziale, cui il Collegio intende prestare adesione, il reato commesso dal ricorrente – ex art. 14, comma 5 ter, del

T. U. n. 286/98, ossia l'indebito trattenimento del cittadino straniero nel territorio dello Stato – non potrebbe essere ricompreso né nello spettro applicativo di cui all'art. 380 c.p.p., né in quello di cui all'art. 381 c.p.p., con la conseguente non ostatività di una condanna per tale fattispecie; Ritenuto, pertanto, che l'Amministrazione ha l'obbligo di riesaminare il provvedimento impugnato, alla luce delle considerazioni in precedenza esposte;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, Sede di Milano, Sezione Quarta, accoglie la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato con il ricorso in epigrafe indicato, nei termini di cui in motivazione e con l'obbligo di riesame del provvedimento medesimo.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 20 luglio 2010 con l'intervento dei Signori:

Ugo De Carlo, Presidente

Alberto Di Mario, Referendario

Antonio De Vita, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/07/2010

IL SEGRETARIO